

## **Art. 5 – Esclusioni**

Sono escluse dalle prestazioni le Invalidità Permanenti derivanti da:

- malattie intese come espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della convenzione;
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope;
- trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.) tranne il caso in cui il danno sia conseguente a radiazioni utilizzate a fini terapeutici della malattia denunciata;
- trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
- malattie professionali di cui al D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124.